

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI PASANO

-RIONE MUCCHIAI (2° piano triennale -progetto a
donatio).- AS

- Importo al netto di ribasso - L. 72.545.175-

-IMPRESA: Schiavone Lorenzo-PASANO

-Repertorio N. 4778

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

l'anno millenenovecentesessantasei, addi *ventotto*
del mese di Settembre in Brindisi e nella Sede del-
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-via G. Battista Casimiro n. 17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Direttore
Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con de-
libera n. 347 in data 12.11.1955 del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del-
l'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 151 e 153 del
T.U. approvato con R.D. 28/4/1938, n. 1165 e Legge
2.7.1949 n. 408 art. 8, si sono personalmente costi-
tuiti:

1°)-Il Sig. GR. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Ciu-

1011.1955

Registrato a Brindisi li

al N. *2701* Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Settemila novecentoventi

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

seppo, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Lorenzo Schiavone, nato il 24 aprile 1916 in Fasano ed ivi residente, via Di Bari 79, Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale -funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE:

A)- Che la Gestione Case per lavoratori con nota Prat. Sett. I-Ripart. 1°-Ufficio I° n. 2793 del 29 luglio 1966 ha comunicato che con delibera n. 961 del 19 gennaio 1966 il Comitato Centrale per il programma decennale case per lavoratori, ha stanziato sul 2° piano triennale la somma di milioni 64,0 per la realizzazione nel Comune di Fasano di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori ai sensi dell'art. 15/1 della Legge 14/2/1963, n. 60.-

B)-Che con la precitata nota la Gescal comunicava, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della

Gestione Case per Lavoratori- in applicazione di quanto stabilito dall'art. 23/d della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dall'art. 31/2 del Regolamento di Attuazione, nella seduta del 22 Luglio 1966 ha deliberato il conferimento a questo Istituto delle incariche di Stazione Appaltante per le costruzioni di cui al comma A e per l'importo sopra indicato pari a milioni 84,0.-

C)-Che con nota Prot. BR Fasano P/217/2-Prot. II/2-n. 10948 del 31 maggio 1966 la GESCAL comunicava di avere approvato la utilizzazione del progetto -tipo A-E-A demanio II° Triennio in Fasano redatto ed aggiornato dal Gruppo Spaccarelli e relativo alla costruzione di due fabbricati il cui ammontare complessivo è di L. 84.000.000-di cui L. 75.450.000 - a base d'asta e precisamente L. 60.600.000 per lavori a forfait globale e L. 14.850.000 per opere a misura (scavi, fondazioni, lavori esterni ed attrezzatura area);

D)-Che il Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n. 37 del 3.6.1966 ha autorizzato l'esperimento della licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

E)- Che disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 23.8.1966 ad ore 10,30 si inviava invito di partecipazione a n. 30 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 1° agosto 1966, n. 7045 (Allegato n. 1), stabilendo al 22 agosto 1966 a ore diciotto la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

F)-Che esperita la detta licitazione privata in data 23.8.1966, come da relativo verbale (Allegato n. 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Lorenzo Schiavone di Fasano col ribasso di asta di L. 3,65% (lire tre e centesimi sessantacinque per cento);

G)-Che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 3) e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. -

H)-Che l'Impresa Lorenzo Schiavone intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante

fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., approvate con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063 ed offre un ulteriore ribasso di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di L. 3,65% (Lire tre e centesimi sessantacinque per cento)

CIO' PREMESSO le costituite parti convengono quanto segue:

ART. 1°) - Tante la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati compresi i disegni del progetto di costruzione (Allegato n. 4), tutti controfirmati dal Sig. Lorenzo Schiavone di Fasano, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Schiavone Lorenzo di Fasano "IMPRESA" .-

ART. 2°) - Il Com. te Ubaldo Vallarino nella sua espressione qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede al Sig. Lorenzo Schiavone di Fasano, il quale accetta l'appalto per l'esecuzione dei

lavori di costruzione delle case per lavoratori nel Comune di Fasano- Rione Mucchiai- II° Triennio- giusta progetto redatto ed aggiornato dal Gruppo Architetto Spaccarelli ed approvato dalla Cescal con nota Prat. BR/Fasano P. 217/2-Prto. II/2 n. 10940 del 31.5.1966 relative alla costruzione di due fabbricati per l'importo complessivo di £. 84.000.000- (Lire ottantaquattromilioni) di cui £. 75.450.000- (Lire settantacinquemilioni quattrocentocinquanta-mila) in cifra tonda ed a base di asta che, per effetto del ribasso di £. 3,65% (Lire tre e centesimi sessantacinque per cento) e di quello aggiunto di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto Lire £. 3,85% (Lire tre e centesimi ottantacinque per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a lire 72.545.175 (Lire settantaduemilioni cinquecento quarantacinquemilacentosettantacinque).-

ART. 30). In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approva-

to con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. -

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

ART. 4°) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto. -

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione comprese dette onere nell'alea contrattuale. -

ART. 5°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Lorenzo Schiavone di Fasano presta la cauzione di L. 3.634.805- (lire L. Tremilieniseicentotrentaquattromilaottocentocinque)

mediante atto di fidejussione bancaria n. 217 J del
20/9/1966, fino alla concorrenza di L. 3.634.805 -
(tre tremilioniseicentotrentaquattromilaottocen-

tocinque), rilasciata dalla Banca Nazionale del
Lavoro - Agenzia di Brindisi (Allegato n. 5).-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine
degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazio-
ne ,forma e dimensione delle opere, qualità e prove-
nienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordi-
ne da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo uti-
le per l'ultimazione dei lavori e relativa penale,
visita di collaudatori ed in genere per tutto quan-
to riguarda la esecuzione delle opere oggetto del
presente contratto e gli oneri, gli obblighi e re-
sponsabilità dell'appaltatore, si fa espresse richia-
mo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Spe-
ciale e per quanto in detto Capitolato Speciale even-
tualmente non considerato, al Regolamento Generale
per la Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capito-
late Generale per gli appalti delle opere di compe-
tenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfet-
ta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle
condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Appaltante, ferma restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (due venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amminis-

trazione Appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

ART. 10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutto o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa;

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART. 12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14.2.1963, n. 60 e 11.10.1963, n. 1471.-

ART. 13°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di Sire £. 1,00% (Sire una per mille)- dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

A richiesta lo Funzionario rogante ho ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, che da me interpellate hanno dichiara-
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-
tà .-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di aver-
ne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-
lo e di concessione governativa e beneficia della
registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 33
della Legge 14.2.1963, n. 60.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bolle scritte da persona di mia fiducia per
intero su facciate undici e righe sedici sino a
questo punto della dedicesima facciata, oltre le
formalità di chiusura.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Lorenzo Schiavone

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi

4 OTT. 1966

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma







